

CIRCOSCRIZIONE 7 ^
Aurora - Vanchiglia - Sassi
- Madonna del Pilone



CITTA' DI TORINO

DELCI7 27 / 2025

16/06/2025

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 7 ^ - Aurora - Vanchiglia - Sassi -
Madonna del Pilone**

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente DERI Gian Luca, sono presenti i Coordinatori:

Ernesto AUSILIO
Michele CRISPO
Giuseppe PIRAS
Silvio SABATINO

Con l'assistenza del Segretario Stefania ARTIANO

OGGETTO: C.7 - ART. 42 COMMA 2 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE.
APPROVAZIONE DEI PROGETTI E CALENDARIZZAZIONE DELLE FESTE
DI VIA - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NON MERCATALE. ANNO
2025 - SECONDO SEMESTRE.

Il Presidente Luca DERI, di concerto con il Consiglio di Circoscrizione, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 1999, n. mecc. 9902802/16, la Città, in ottemperanza al D.Lgs. 114/98, ha delegato alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale aventi carattere locale (con possibilità di apertura domenicale volontaria degli esercizi fissi), attribuendo loro tutte le competenze relative alla concreta attuazione, al fine di favorire un rapporto diretto tra le realtà commerciali ed il territorio e un significativo momento di aggregazione culturale e sociale volto a valorizzare le particolarità di ogni singola area circoscrizionale.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2000, n. mecc. 05975/69, sono state approvate le linee di indirizzo e le procedure cui attenersi in materia di promozione commerciale realizzata tramite le Feste di Via; con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 23

novembre 2000, n. mecc. 10298/16, sono state disciplinate l'apertura domenicale o festiva dei mercati ed il commercio su area pubblica non mercatale, consentendo alle Circoscrizioni di autorizzare queste ultime esclusivamente durante le Feste di Via.

I rapporti tra la Città di Torino e le Associazioni di Via sono regolamentati dalle linee programmatiche fissate con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (n. mecc. 2003 01233/016), che ha individuato nelle Associazioni di Via la forma di rappresentanza di un'area territoriale ben definita e riferita ai suoi problemi specifici: l'area circoscrizionale.

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Città e le Associazioni di Via, la citata deliberazione del Consiglio Comunale 01233/2003 ha previsto l'istituzione di un Albo delle Associazioni di Via, tenuto dalle Circoscrizioni e ha individuato i requisiti richiesti ai quali gli statuti delle Associazioni si devono attenere prevedendo una rappresentatività di un'area in cui sono presenti almeno sessanta attività economiche in sede fissa, anche in vie limitrofe.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010, n. mecc. 00707/16, sono state approvate le direttive procedurali per la regolamentazione e l'organizzazione delle attività di promozione commerciale nelle feste di via.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (n. mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2018 (n. mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato approvato, e in seguito modificato, il Regolamento n. 366 rubricato "Regolamento Feste di Via" costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione ed all'approvazione di tali manifestazioni sul territorio circoscrizionale.

Le Feste di Via, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del novellato Regolamento delle Feste di Via n. 366, sono manifestazioni di natura commerciale, organizzate sul suolo pubblico, aventi luogo "in giornate festive o in orario dalla 20 alle 24 in giorni non festivi", che rivestono un interesse di carattere circoscrizionale, tanto da favorire la valorizzazione del tessuto economico e commerciale locale delle diverse aree del territorio della Città di Torino, con particolare riferimento al commercio in sede fissa.

Sono organizzate dalle Associazioni di Via con la partecipazione di operatori professionali titolari di autorizzazioni al commercio in sede fissa e di operatori del commercio su area pubblica, ma coinvolgono anche operatori commerciali non professionali, artigiani, produttori agricoli e operatori del proprio ingegno. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 366 le Feste di Via non possono essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività di carattere commerciale e devono quindi prevedere la contestuale offerta di momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale, con una finalità di aggregazione della popolazione residente sul quartiere e con l'ottica quindi di perseguire finalità di sviluppo economico abbinate a finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà.

Le Feste di Via, nel corso degli anni hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città, con lo scopo di creare un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio attraverso momenti di aggregazione culturale, sociale e sportivo, volte a valorizzare le particolarità di ogni singola zona e a favorire il senso di appartenenza ad una comunità. Alla luce delle motivazioni su esposte, si rende ora necessario approvare le proposte progettuali di cui alla calendarizzazione del secondo semestre 2025;

- Con istanza pervenuta il 26 maggio 2025 prot. n. 1858 (all. 1) l'Associazione Operatori Economici Vanchiglietta con sede legale a Torino Via Massena,20 ha inoltrato la manifestazione di interesse per lo svolgimento della Festa di via denominata "CORSO BELGIO IN BANCARELLA" prevista per il giorno 12 ottobre 2025. La manifestazione interesserà Corso Belgio e l'orario previsto sarà dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con chiusura del traffico veicolare;

- Con istanza pervenuta il 17 marzo 2025 prot. n 951 (all. 2) l'Associazione Corso Giulio Ceare con sede legale a Torino in Corso Giulio Cesare, 38/A, ha inoltrato la manifestazione di interesse per lo svolgimento della Festa di via denominata " Corso Giulio Cesare in bancarella" prevista per il giorno 29 giugno 2025 (calendarizzata nel II semestre e anticipata al 29 giugno 2025) La manifestazione interesserà il tratto di Corso Giulio Cesare tra il Corso Brescia e Corso Novara e l'orario previsto sarà dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con chiusura del traffico veicolare;

Pertanto per il secondo semestre dell'anno 2025 si predispose il seguente calendario delle Feste di Via:

- 29 GIUGNO 2025 - Associazione Corso Giulio Cesare
- 12 OTTOBRE 2025- Associazione Operatori Economici Vanchiglietta

Per le feste di via di cui sopra è stabilita la presenza di un numero massimo di 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale in osservanza dell'art. 7 comma 4 del Regolamento delle feste di via n. 366. Dato atto che in fase di istanza, così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a), i soggetti promotori hanno raccolto l'adesione e relativo impegno all'apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione; le iniziative dovranno garantire l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio di almeno il 30% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 366.

I soggetti promotori si impegnano a svolgere la Festa di Via conformemente al Regolamento n. 366 e a tutta la normativa vigente in materia, e a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti con la tematica della festa come proposta in progetto.

I Presidenti delle Associazioni dovranno trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 7 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti la data della festa. Gli organizzatori della Festa, appositamente delegati dall'Associazione, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione (art. 14, comma 1, Regolamento n. 366). Sarà cura degli stessi provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 3, Regolamento n. 366); le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il transito in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12, comma 2, Regolamento n. 366).

Le Associazioni dovranno garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.

Le Associazioni dovranno provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni,

autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10, comma 1 e 2, del Regolamento n. 366. Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, previste nell'ambito della festa, le Associazioni devono munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali. Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche". Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3, della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201803656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

Il Dirigente della Circoscrizione 7 rilascerà ai Presidenti delle Associazioni richiedenti le concessioni di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, subordinando il rilascio della concessione alla sottoscrizione dell'impegno da parte del Presidente dell'Associazione al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate.

La chiusura al traffico veicolare delle suddette manifestazioni sono subordinate all'emanazione di apposite ordinanze viabili della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità. La Circoscrizione non procederà al rilascio delle concessioni alle Associazioni qualora nei confronti di queste risultasse l'esistenza di morosità nei confronti del Comune.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366 l'Associazione nella persona del suo Presidente è direttamente responsabile a fini civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa. Qualora per motivi eccezionali la festa sopramenzionata non potesse svolgersi nella data indicata l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta scritta di rinvio con preavviso funzionale agli uffici competenti al fine di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. L'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità Servizio Esercizio. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in Legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione. Tenuto conto che le Associazioni non presentano pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento n. 366 le Associazioni di Via riconosciute dalle Circoscrizioni al fine di garantire il buon funzionamento della Festa di Via possono affidare a soggetti terzi, esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i

rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366, l'Associazione di Via "nella persona del Presidente è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento delle feste" Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 366, la suddetta Associazione promotrice dell'evento dovrà presentare alla Circoscrizione 7 il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della disposizione del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Le Associazioni sono regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni di Via della Circoscrizione 7.

Dato atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni.

Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri d'utenza a carico della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata il seguente calendario delle Feste di Via proposte per il secondo semestre dell'anno 2025:

- 29 GIUGNO 2025 (calendarizzata nel II semestre e anticipata al 29 giugno 2025) - Associazione Corso Giulio Cesare
- 12 OTTOBRE 2025 - Associazione Operatori Economici Vanchiglietta

2. di approvare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento delle Feste di Via n. 366, le proposte progettuali delle Associazione:

- Associazione Operatori Economici Vanchiglietta con sede legale a Torino in via Massena,20, C.F. 97523230815 rappresentata dal Presidente Cristian CIACCI per la Festa di Via prevista per il giorno 12 ottobre 2025, denominata "Corso Belgio in Bancarella" che interesserà l'area di Corso Belgio;
- Associazione Corso Giulio Cesare con sede legale a Torino in Corso Giulio Cesare, 38/A, C.F. 9763720019 rappresentata dal Presidente PANETTA Domenico per la Festa di Via prevista per il giorno 29 giugno 2025, denominata "Corso Giulio Cesare in Bancarella" che interesserà l'area di Corso Giulio Cesare tra il Corso Brescia e Corso Novara

3. di approvare, per le Feste di Via, la presenza di un numero massimo di 120 banchi, con attività di

vendita su suolo pubblico non mercatale, comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale così come specificato nella proposta progettuale e in osservanza dell'art. 7 comma 4 del Regolamento delle feste di via n. 366.

4. di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno che non concorrono al raggiungimento del numero degli 120 banchi di operatori su area pubblica indicati al punto precedente;

5. di prendere atto che almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell'area interessata alla manifestazione, hanno aderito all'iniziativa e hanno sottoscritto il formale impegno all'apertura del proprio esercizio il giorno della festa;

6. di dare atto che i Presidenti delle Associazioni sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art.14, comma 1, del Regolamento n. 366);

7. di dare atto che le Associazioni promotrici delle Feste di Via, si impegnano a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366;

8. di dare atto che le Associazioni promotrici delle Feste di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento n. 366;

9. di stabilire l'obbligo affinché le Associazioni garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;

10. di stabilire che, come disposto dall'art. 5, comma 6, del vigente Regolamento n. 366, il rinvio della data di svolgimento delle manifestazioni sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 7 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente per le Feste di Via;

11. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico che saranno subordinate all'emanazione di apposite ordinanze viabili della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.14. di stabilire che:

- le Associazioni dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- le Associazioni, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non

professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione:

- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- le Associazioni dovranno provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 3, del Regolamento n. 366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, le Associazioni dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi dell'10 della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell'art.10 del Regolamento Comunale vigente in materia.
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle delle norme vigenti.

12 di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;

13 di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;

14 Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra nelle disposizioni in materia V.I.E. come risulta da documento allegato (all.3)

15 La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera e), legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del Servizio.

16 Di dare atto che le Associazioni hanno presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, art. 6 comma 2, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali .

Il Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

17. Si dichiara l'avvenuta verifica del rispetto dei dettami di cui all'art. 5 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via (specificamente in merito al vincolo di previsione delle feste di via concesso a ciascuna Associazione nel corso dell'anno solare).

18. Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in ragione dell'approssimarsi della scadenza per lo svolgimento della Festa di via calendarizzata nel mese di Giugno

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Angelo Turiano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Gian Luca Deri

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Stefania Artiano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI7-27-2025-All_1-vie__programmazione_feste_2025doc.pdf
2. DELCI7-27-2025-All_2-Manif._interesse_Corso_Belgio_30052025105108.pdf
3. DELCI7-27-2025-All_3-Manif._interesse_Corso_G._Cesare_30052025105350.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento